

**Assocantuccini, Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini  
Toscani IGP**

**Statuto**

Articolo 1

*Costituzione e Denominazione*

È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, un Consorzio volontario tra i produttori di Cantucci/Cantuccini Toscani esercenti nel territorio della Regione Toscana, che viene denominato "Assocantuccini, Consorzio per la tutela dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP" oppure "Assocantuccini, Consorzio per la tutela dei Cantucci Toscani IGP" oppure "Assocantuccini, Consorzio per la tutela dei Cantuccini Toscani IGP", nomi che possono essere abbreviati anche in "Assocantuccini" sia nei documenti che negli atti ufficiali. Il Consorzio non persegue fini di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

Articolo 2

*Sede del Consorzio*

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa nel Comune di Firenze.

Presso questa sede il Consorzio è destinato ad avere rapporti con i terzi e a svolgere tutte quelle attività idonee al raggiungimento dell'oggetto del Consorzio, ivi compresa l'installazione dell'attrezzatura atta al funzionamento del Consorzio stesso.

La sede del Consorzio potrà essere trasferita altrove purchè nello stesso Comune previa delibera del Consiglio di Amministrazione, responsabile altresì per l'apertura di agenzie di rappresentanza o di altri uffici.

Articolo 3

*Durata del Consorzio*

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a termini di legge.

Articolo 4

*Oggetto*

Il Consorzio ha per scopi quelli indicati dall'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare:

- la tutela della produzione e del commercio dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP in Italia e all'estero, nonché la protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale collegati alla denominazione, in armonia con le disposizioni legislative italiane, europee e con le convenzioni internazionali alle quali l'Italia e l'Unione Europea abbiano aderito;

- l'adozione di provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti;
- lo sviluppo di attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti e la realizzazione di tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee per incrementare il commercio interno e quello di esportazione, inclusa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, missioni, convegni e seminari;
- la valutazione della conformità delle etichette al disciplinare di produzione e alle disposizioni ministeriali nei limiti delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 297/2004);
- l'adozione di provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze, lo svolgimento di analisi e ricerche, la diffusione di informazioni tecniche ed economiche sul regime;
- l'eventuale consulenza tecnica alle aziende che vogliono intraprendere la produzione di Cantucci/Cantuccini Toscani IGP al fine di agevolarne l'inserimento nel sistema produttivo;
- proporre eventuali modifiche del disciplinare di produzione dei Cantucci/Cantuccini Toscani IGP, che dovranno essere sottoposte all'approvazione delle competenti autorità pubbliche, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine ed il consumo;
- l'eventuale adozione, registrazione, il possesso e lo sfruttamento di uno o più loghi e marchi consortili per gli scopi previsti dalla legge nonché per i fini previsti dal presente Statuto, previo ottenimento di approvazione ministeriale qualora richiesto dalla normativa vigente;
- l'esercizio di una costante vigilanza, in collaborazione con l'ICQRF, sulla produzione e sul commercio di Cantucci/Cantuccini Toscani IGP e sull'uso dei marchi e contrassegni consortili, promuovendo, per la tutela del Consorzio e dei consorziati, tutte le azioni anche giudiziarie necessarie per impedire o reprimere abusi ed irregolarità in materia.

Il Consorzio persegue inoltre i seguenti scopi:

- la collaborazione, per la parte di sua competenza, con gli Organi e gli Uffici dello Stato e delle Regioni competenti in ordine all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle indicazioni geografiche;
- la messa a disposizione dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto o per incarico dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, di funzioni che facciano parte degli scopi del Consorzio e per l'attuazione di ogni intervento nel mercato secondo le norme nazionali e/o comunitarie;
- la realizzazione di progetti di sostenibilità sociale, economica e ambientale, che potranno coinvolgere tutte o una parte delle aziende consorziate in caso di adesione volontaria alle iniziative consortili;

- la realizzazione di progetti aventi come oggetto la sostenibilità della governance del Consorzio e della denominazione;
- il reperimento di finanziamenti e di contributi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, utilizzabili per tutti gli scopi previsti dal presente Statuto e in qualunque parte del mondo;
- il mantenimento di rapporti di collaborazione e relazioni con istituzioni, autorità, organismi pubblici e privati deputati allo studio, all'analisi, allo sviluppo della ricerca in campo agroalimentare;
- la consulenza nel campo del diritto alimentare;
- lo svolgimento di altre attività di tipo complementare e/o connesse ai precedenti scopi, nel senso più ampio del termine purché consentito dalla normativa vigente.

Per il conseguimento dei suoi scopi, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, finanziarie, locative e ipotecarie che saranno ritenute necessarie o utili, incluso prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie e compiere qualsiasi operazione bancaria, assumere mutui passivi, emettere ed avallare cambiali, il tutto in forma non prevalente e comunque in via puramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto del Consorzio, e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

#### Articolo 5

##### *Conсорziati*

Possono aderire al Consorzio in qualità di consorzianti i Produttori di Cantuccini Toscani IGP, costituiti in forma di impresa e appartenenti ai settori dell'industria e dell'artigianato con Codice di attività ATECO (2007) 10.72 (produzione di fette biscottate e biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati), aventi sede operativa nella Regione Toscana ed iscritti nel sistema di controllo della IGP Cantucci/Cantuccini Toscani.

La domanda scritta di ammissione (nella quale deve essere indicata, tra l'altro, la forma giuridica dell'azienda precisando se si tratta di ditta individuale o di una società ed elencando nome, cognome dei titolari o legali rappresentanti dell'azienda stessa) deve essere presentata alla sede legale del Consorzio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec). Sull'accoglimento di essa, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, delibera il Consiglio di Amministrazione. Contro eventuale motivata decisione negativa del Consiglio di Amministrazione, l'azienda interessata può ricorrere ai Collegio Arbitrale.

I consorzianti hanno l'obbligo:

- di osservare lo Statuto, i regolamenti previsti dallo stesso ed approvati dal Ministero competente e di attenersi alle delibere prese dagli organi consortili;

- di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto. Fermi restando gli obblighi suddetti, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato di ottenere:
- l'uso di eventuali marchi consortili;
- le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statuto.

#### Articolo 6

##### *Rappresentanza*

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.04.2000, G.U. n. 97 del 27.04.2000, i produttori di Cantucci o Cantuccini Toscani IGP sono l'unica categoria della filiera e come tali hanno la piena rappresentanza.

#### Articolo 7

##### *Recesso ed esclusione*

Qualora il consorziato intenda recedere lo deve comunicare alla sede del Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec).

La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento in cui è stata presentata ma il recedente è tenuto comunque a corrispondere le quote ed i contributi consortili per l'anno in corso.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio deve provvedere a ratificare il recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

- commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti e, segnatamente, quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività produttiva o commerciale che interessa gli oggetti del Consorzio, reca pregiudizio - ancorché richiamato - al prestigio del Consorzio stesso, danneggiandone l'opera, o alla tutela, valorizzazione e promozione della denominazione, ponendosi in conflitto di interesse rispetto agli scopi del Consorzio indicati all'art. 4;

- sia moroso da oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi e di tutto quanto a qualunque titolo deve al Consorzio. Il consorziato escluso è comunque tenuto a corrispondere tutte le somme a qualunque titolo dovute al Consorzio all'atto in cui l'esclusione diventa efficace.

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere ai Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il produttore receduto o escluso o che comunque abbia cessato di fare parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione né della quota di ammissione né dei versamenti effettuati per quote, contributi od altro.

#### Articolo 8

##### *Patrimonio*

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal conferimento di capitale iniziale e della proprietà eventuale di marchi e/o brevetti derivante da scioglimento dell'Associazione tra Produttori di Cantuccini Toscani alle mandorle;
- dalla quota di ammissione dei Consorziati;
- dai contributi volontari di incoraggiamento effettuati dai Consorziati e da eventuali donazioni;
- dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie ottenuti per acquisti, donazioni o lasciti;
- da eventuali avanzi di gestione.

Per la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2614 del Codice Civile). Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

#### Articolo 9

##### *Contributi consortili*

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso e di partecipazione al patrimonio immateriale cumulato dal Consorzio "I.G.P. Cantuccini o Cantucci Toscani", denominata quota di ammissione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di mera modificazione della natura giuridica del consorziato, non sarà dovuta alcuna quota di ammissione dal nuovo intestatario, il quale, peraltro, dovrà denunciare tempestivamente e comunque entro 60 (sessanta) giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza e intestazione. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, di azienda consorziata tra coniugi ovvero tra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi di azienda consorziata, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente statuto, ma con riduzione del 50% (cinquanta per cento) della quota di ammissione.

Alle necessità di gestione si provvede:

- con la quota annuale di associazione dovuta indistintamente e in misura uguale da tutti i Consorziati a copertura dei costi fissi;
- con i contributi dovuti dai produttori, ancorché non aderenti al Consorzio, in proporzione alle quantità di prodotto certificato in rapporto al totale del prodotto certificato di Cantucci/Cantuccini Toscani (contributi variabili) a copertura dei costi relativi alle attività attribuite al Consorzio nell'ambito degli scopi di cui all'art. 4 comma 1 del presente Statuto;

- coi proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati nell'ambito delle attività relative al perseguimento degli scopi di cui all'art. 4 comma 2 del presente Statuto;
  - con eventuali contributi di Enti, Associazioni o privati.
- I contributi disciplinati nel presente articolo saranno definiti nei successivi articoli come "contributi consortili".

#### Articolo 10

##### *Organi del Consorzio*

Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

#### Articolo 11

##### *Criteri di rappresentanza in Assemblea*

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, oltre ad ulteriori voti aggiuntivi calcolati sulla base delle quantità di prodotto certificato secondo il seguente meccanismo per fasce:

per quantitativi di prodotto certificato compresi tra 1t e 25t:  
1 voto aggiuntivo;

per quantitativi di prodotto certificato compresi tra 25t e 100 t: 2 voti aggiuntivi;

per quantitativi di prodotto certificato compresi tra 100t e 300t:  
3 voti aggiuntivi;

per quantitativi di prodotto certificato compresi tra 300t e 900t:  
4 voti aggiuntivi;

per quantitativi di prodotto certificato > 900t: 5 voti aggiuntivi.

Per ogni anno sociale il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio è effettuato sulle produzioni certificate IGP dell'anno precedente. I nuovi Consorziati e i Consorziati che nell'anno precedente non hanno realizzato produzione certificata avranno assegnato un solo voto.

#### Articolo 12

##### *Assemblee*

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 13

##### *Convocazione*

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec) inviata ai consorziati almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'indicazione

del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno. Questa può avere luogo presso la sede legale del Consorzio o altrove.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge.

#### Articolo 14

##### *Intervento dei soci all'Assemblea*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, in presenza o per delega, i consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e in regola con il versamento dei contributi consortili.

I consorziati che non intervengono possono delegare altri consorziati a rappresentarli in Assemblea: un consorziato non può rappresentare per delega più di due aziende consorziate (oltre la propria). La delega deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Articolo 15

##### *Presidenza dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o dal socio più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora lo creda utile, due scrutatori.

#### Articolo 16

##### *Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- qualora non abbia deliberato la nomina del sindaco unico ma quella dei Collegio Sindacale ne nomina il presidente;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, acquisiti i dati produttivi forniti dall'Organo di Controllo e comunque entro i 120 giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta o l'Organo di Controllo oppure un quinto dei consorziati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, sulle modifiche al disciplinare di produzione, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei

liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

Le modifiche allo Statuto e ai relativi regolamenti di esecuzione dello stesso nonché al disciplinare di produzione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci o l'Organo di Controllo, sempre indicando gli argomenti da trattare.

#### Articolo 17

##### *Maggioranze*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti e/o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Delle delibere di Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza o altri mezzi informatici/tecnologici purché:

- sia possibile accertare l'identità degli intervenuti;
- sia consentito il regolare svolgimento della riunione e la constatazione e proclamazione dei risultati della riunione;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Nei casi di legge e quando il Presidente io ritenga opportuno i verbali sono redatti da Notaio scelto dal Presidente del Consorzio.

#### Articolo 18

##### *Consiglio di Amministrazione*

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri scelti fra i consorziati.

I Consiglieri che risultano assenti ingiustificati per tre consigli consecutivi decadono automaticamente dalla carica.

Nell'eventualità di rinuncia, decadenza o cessazione dell'attività di uno o più Consiglieri subentreranno, in ordine di voto, i primi tra i non eletti. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri decade tutto il Consiglio e si procederà a nuove elezioni.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono al termine dell'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio della carica.

Relativamente alla formazione degli elenchi dei candidati al Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 e successive modifiche, almeno 1/3 (un terzo) dei candidati dovrà appartenere al genere meno rappresentato o quanto altro richiesto dalle norme vigenti in Italia. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicitata verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenente al genere meno rappresentato.

L'incarico di Consigliere è prestato a titolo non oneroso.

#### Articolo 19

##### *Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative delibere*

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli amministratori o dall'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente tramite lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima oppure con preavviso di giorni 3 (tre) mediante avviso a mezzo fax o posta elettronica (e-mail). Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti il Consiglio di Amministrazione anche in assenza di convocazione. Il luogo delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene stabilito nell'avviso di convocazione; in alternativa il Consiglio di Amministrazione potrà validamente tenersi in video-conferenza o teleconferenza o altri mezzi informatici/tecnologici purché:

- sia possibile accertare l'identità degli intervenuti;
- sia consentito il regolare svolgimento della riunione e la constatazione e proclamazione dei risultati della riunione;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono

presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Sono valide le deliberazioni votate col consenso della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato il voto chi presiede la riunione del Consiglio.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Articolo 20

### *Poteri del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso ad eccezione dei poteri che per legge e per Statuto sono riservati all'Assemblea.

Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame dell'Organo sindacale e all'approvazione da parte dell'Assemblea, stabilendo inoltre le modalità per il reperimento dei fondi necessari;
- nominare il Direttore, fissandone i poteri e la durata della carica che non potrà superare i tre anni, peraltro rinnovabile;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- deliberare sull'ammissione, il recesso dei Consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- approvare i programmi di attività ed i relativi preventivi di spesa e compilare il bilancio del Consorzio;
- assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
- determinare la quota di ammissione dei Consorziati - la delibera sarà trasmessa al Ministero per la necessaria approvazione;
- fissare la misura del contributo annuale, comprensivo della quota annuale di associazione e i contributi variabili di cui all'art. 9, salvo ratifica dell'Assemblea dei Consorziati;
- determinare le tariffe per i servizi resi;
- rilevare le produzioni dei Consorziati, riferite all'ultima annata produttiva, per l'attribuzione dei voti spettanti ai singoli Consorziati in sede di Assemblea secondo i dati forniti e/o avallati dall'Organismo di Controllo;
- sviluppare progetti che comportino, anche, l'acquisto diretto di beni e servizi da parte del Consorzio da destinare: a) alle sue attività istituzionali; b) ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione del prodotto nei mercati; c) ad attività benefiche (purchè collegate strumentalmente all'attività del Consorzio);
- deliberare la costituzione di Comitati con funzioni consultive;
- proporre all'Assemblea l'adozione di Regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- deliberare sulla scelta dell'Organismo di controllo che dovrà

verificare la conformità del prodotto al disciplinare di produzione secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

- deliberare sulle azioni giudiziarie e/o sanzionatorie, transigere e compromettere in arbitrati e mediazioni, effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione o ufficio, sia pubblico che privato;
- acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, previa delibera dell'Assemblea;
- disporre la partecipazione a consorzi e associazioni di diverso grado aventi finalità coordinate con gli scopi previsti dal presente Statuto;
- compiere tutti gli altri atti e operazioni ritenuti necessari ed idonei per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare parte delle attività di cui sopra al Presidente o ad uno o più Consiglieri.

#### Articolo 21

##### *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio sia in giudizio che di fronte a terzi, alle autorità amministrative e politico-amministrative, agli organismi sindacali e professionali, alle istituzioni e agli enti a livello regionale e nazionale.

Il Presidente inoltre:

- rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'andamento generale del Consorzio;
- assume obbligazioni in nome e per conto del Consorzio, inclusa l'apertura e l'estinzione di conti correnti, la loro movimentazione e tutte le operazioni di gestione ordinaria;
- richiede a terzi, pubblici e privati, in nome e per conto del Consorzio contributi e donazioni;
- rilascia, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, procure speciali e mandati di rappresentanza;
- cura la tenuta dei Libri dei Consorziati, delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- firma il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'incarico di Presidente è prestato a titolo non oneroso.

#### Articolo 22

##### *Vicepresidente*

Il Vicepresidente è nominato tra i suoi membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento in tutte le sue attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale.

#### Articolo 23

##### *Organo di Controllo*

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea stabilisce il numero dei sindaci da nominare, che può essere uno o un collegio di tre sindaci effettivi e conseguentemente uno o due supplenti e, qualora sia nominato un collegio di tre, a nominare tra i sindaci effettivi il presidente del collegio sindacale.

L'organo sindacale ha i doveri e le mansioni stabilite dalla legge, è rieleggibile, dura in carica tre anni e scade al termine dell'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio della carica.

L'Assemblea determina anche l'emolumento annuo del sindaco unico o dei presidenti e dei membri effettivi del collegio sindacale. Il sindaco unico oppure, nel caso del collegio sindacale, almeno un membro dei sindaci effettivi ed un sindaco supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, di cui alla normativa vigente.

#### Articolo 24

##### *Controllo delle operazioni eventualmente compiute*

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni (operazioni le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli normali del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dagli Organi competenti.

#### Articolo 25

##### *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 26

##### *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento del Consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Per quanto non sia stato espressamente stabilito in modo particolare o diverso dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615 del Codice Civile.

#### Articolo 27

##### *Clausola compromissoria*

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere

decise dalla Camera arbitrale e di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. E sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.